REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 277/2026

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **70313/M** del registro di Segreteria, depositato in data 19 maggio 2026.

Ad istanza di

A. V. (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudio Testa (C.F. TSTCLD66L11H792P) sito in Campofranco (CL) nella Via Petix n. 84, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC *claudio.testa@pec.avvocaticl.legalmail.it*.

Contro

1. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana G. Norrito (PEC: *avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it*), Francesco Gramuglia (PEC: *avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it*) e Francesco Velardi (PEC: *avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it*) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

2. **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale**

Amministrativo (CNA), in persona del Capo *p.t.* del Servizio Trattamento Economico presso il cui Ufficio, in Chieti Scalo nel viale Benedetto Croce n. 154 è legalmente domiciliato (PEC: *cnacontenzioso@pec.carabinieri.it*), rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 158 c.g.c. dal Capo *p.t.* del Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Sicilia.

Uditi, nell'udienza pubblica del 4 novembre 2026, l'avv. Claudio Testa per il ricorrente, il Ten. Col. Riccardo Bognanni per l'Arma dei Carabinieri e l'avv. Giulia Peritore per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio per l'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico e del TFS a seguito delle nuove competenze stipendiali di cui al dPR 57/2022 e per la correzione del criterio di calcolo della Quota B (incidenza tredicesima su accessori).

I.b. Il ricorrente, che era stato Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri in congedo a far data dal 1.1.2022, rappresentava quanto segue.

In data 01.10.2025, il CNA (prot. 985026BA/5-PNP) confermava l'inserimento su piattaforma "Nuova PassWeb" dei dati economici aggiornati per il grado rivestito a seguito dei benefici di cui al dPR 20.04.2022 n. 57; tuttavia, l'INPS di Agrigento non provvedeva alla liquidazione degli incrementi né degli arretrati spettanti su pensione

e TFS, nonostante la disponibilità dei dati e la diffida inoltrata il 18.03.2026.

Il ricorrente rilevava, inoltre, un errore sistematico nel calcolo della Quota B della pensione derivante dal fatto che l'INPS include la tredicesima nella retribuzione media ma applica un coefficiente di riduzione (12/13) che penalizza gli emolumenti accessori (straordinari, indennità operative) che maturano solo su 12 mensilità.

A tal proposito era evidenziato che fino al 31.12.2017 la retribuzione media pensionabile era priva della tredicesima mensilità e, pertanto, correttamente l'Ente previdenziale eseguiva il calcolo "sull'importo della retribuzione media moltiplicata per la differenza coefficienti" mentre, a partire dal 01.01.2018, la retribuzione media pensionabile è divenuta comprensiva della tredicesima mensilità per cui l'Ente con riferimento alla quota B della pensione ha modificato il programma di calcolo applicando "l'importo della retribuzione media moltiplicata per la differenza coefficienti 13x12".

Secondo la difesa attorea tale sistema di calcolo creava disparità di trattamento con riferimento alla seconda quota della pensione (quota B), tra i pensionati *post* 2018 che percepiscono così una quota inferiore rispetto a quelli *ante* 2018.

L'istante rappresentava, inoltre, di avere in data 18.3.2026 inviato formale diffida all'INPS.

I.b. In punto di diritto, parte ricorrente sosteneva la violazione, da parte dell'INPS, dell'obbligo di tempestiva liquidazione dei trattamenti avendo diritto all'adeguamento immediato della pensione

e del TFS con riferimento ai nuovi parametri stipendiali del grado di Luogotenente, comprensivo di interessi e rivalutazione.

Con riguardo al metodo di calcolo dell'INPS adottato a far data dall'1.1.2018, il sig. A. sosteneva che esso determinava una riduzione reale della base pensionabile poiché le voci accessorie (non soggette a tredicesima) vengono moltiplicate per un coefficiente parametrato su 13 mensilità e, pertanto, il ricorrente percepisce solo i 12/13 del dovuto, in violazione dell'art. 36 Cost. e del principio di integralità della retribuzione pensionabile previsto dal dPR 1092/1973 con richiesta di applicazione di un criterio che scorpori le voci accessorie dalla base di calcolo influenzata dalla tredicesima.

Infine, per quanto attiene alla rideterminazione del TFS, affermava che gli incrementi stipendiali del dPR 57/2022 hanno efficacia diretta sulla base di calcolo del TFS/Indennità di buonuscita e, dunque, l'omissione nel ricalcolo comporta un danno immediato e ingiustificato al patrimonio del ricorrente.

I.c. Parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni:

- dichiarare l'obbligo dell'INPS di ricalcolare il trattamento pensionistico e il TFS del sig. A. recependo i benefici del dPR 57/2022;

- ordinare il ricalcolo della Quota B della pensione, computando le voci accessorie per l'intero valore maturato su 12 mensilità, senza abbattimento proporzionale alla tredicesima;

- condannare l'INPS al pagamento delle somme arretrate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al

saldo.

- condannare l'INPS alla corresponsione degli importi arretrati dovuti nei termini della prescrizione quale differenza tra i ratei di pensione spettantegli in base al suindicato ricalcolo/riliquidazione ed i ratei di pensione dallo stesso percepiti gravati di interessi e rivalutazione;

- condannare le Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di lite.

II. Con decreto 5 giugno 2026 veniva fissata l'udienza di discussione per il 4 novembre 2026.

III. In data 21 ottobre 2026 si costituiva in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri affermando preliminarmente che la presente vertenza esuli totalmente dalla sfera di competenza e di responsabilità dell'Amministrazione militare, trattandosi di adempimenti liquidatori ed erogativi ricadenti nella sola ed esclusiva sfera di attribuzione dell'INPS, precisando di avere adempiuto tempestivamente ed integralmente a tutti gli incombenti di propria pertinenza provvedendo ad inserire e a trasmettere nella piattaforma informatica "Nuova Passweb" tutti i dati giuridici ed economici aggiornati relativi al grado ed alle competenze stipendiali del militare.

Era evidenziato che lo stesso ricorrente fondava la propria doglianza esclusivamente sull'asserita inerzia dell'INPS nell'adeguamento del provvedimento di liquidazione e nell'erogazione degli arretrati, nonché su presunti errori di calcolo imputabili all'Ente previdenziale nella determinazione della Quota B.

Si formulavano le seguenti conclusioni:

- in via principale e nel merito dichiarare la totale estraneità del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente e, per l'effetto, rigettare ogni domanda eventualmente formulata nei confronti dell'Amministrazione militare;

- sulle spese di lite: in considerazione della tempestività e regolarità dell'operato del CNA, nonché del riconoscimento espresso di tale adempimento contenuto nello stesso atto di ricorso, escludere fermamente qualsiasi addebito di spese, diritti ed onorari di causa a carico dell'Amministrazione resistente, disponendone l'estromissione o la compensazione integrale, ovvero ponendole esclusivamente a carico della parte soccombente.

IV. In data 23 ottobre 2026 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenza sulle spese del giudizio per le seguenti motivazioni.

L'Istituto, per quanto riguarda la prima domanda di riliquidazione concernente l'applicazione dei miglioramenti contrattuali previsti dal dPR 57/2022, rappresentava che la pensione era stata rideterminata in data 07/06/2023 al fine di recepire nel calcolo i dati giuridico-economici trasmessi dall'*ex* datore di lavoro in attuazione del citato dPR 57/2022, con conseguente adeguamento dell'assegno mensile e corresponsione degli arretrati maturati dalla decorrenza del trattamento; pertanto, la domanda non avrebbe dovuto essere posta in sede giudiziale.

Per quanto riguarda la seconda domanda attinente al calcolo effettuato ai fini della determinazione della quota B del trattamento pensionistico, l'Istituto argomentava che tale quota, relativa alla valorizzazione delle anzianità contributive maturate nel periodo compreso tra il 01/01/1993 e il 31/12/1995, è determinata, secondo le regole previste per gli iscritti alla CTPS, tenendo conto della retribuzione media pensionabile. Quest'ultima viene calcolata sulla base della media delle retribuzioni ordinarie percepite nel periodo di osservazione, ottenuta moltiplicando la retribuzione mensile per dodici. Sul punto si aggiungeva che la quota B è espressione dei nuovi criteri per le anzianità acquisite a decorrere dal 01.01.1993 e viene calcolata, come ordinariamente avviene anche per i dati del cosiddetto ultimo miglio utilizzati ai fini della determinazione della prima quota, sulla base della media delle retribuzioni ordinarie percepite nel periodo di osservazione, ottenuta moltiplicando la retribuzione mensile per dodici. L'utilizzo, quale base di calcolo, dei dati trasmessi dalle amministrazioni di appartenenza mediante flusso telematico Uniemens/PosPA, comprensivi degli emolumenti relativi alla tredicesima mensilità, comporta necessariamente il ragguaglio a dodici della retribuzione media onde evitare indebite sopravvalutazioni della retribuzione media. Si conferma, pertanto, la correttezza del criterio adottato, che prevede il ragguaglio della retribuzione media utile al calcolo della quota B a dodici mensilità, come espressamente stabilito per il sistema di calcolo misto applicabile agli iscritti alla CTPS.

Per quanto riguarda la domanda di riliquidazione del TFS l'INPS eccepiva, in primo luogo, la carenza di giurisdizione del Giudice adito, posto che trattasi di istituto afferente il rapporto di lavoro devoluto alla giurisdizione del Giudice ordinario e, aggiungeva che, in ogni caso, il TFS risulta riliquidato con atto n. OMISSIS del 16/12/2025.

VI. All'udienza del 4 novembre 2026 il procuratore del ricorrente contestava la prospettazione dell'INPS sulla eseguita riliquidazione della pensione in quanto avvenuta nel 2023 prima della trasmissione nel 2025 dei nuovi dati economici da parte dell'*ex* Amministrazione datoriale e insisteva per l'accoglimento integrale del ricorso rimettendosi al Giudice sulla riliquidazione del TFS di cui ne sottolineava comunque il ritardo da parte dell'Istituto previdenziale.

I rappresentanti dell'INPS e dell'Arma dei Carabinieri si riportavano agli atti.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio instaurato dal ricorrente, quale *ex* appartenente dell'Arma dei Carabinieri cessato da tale servizio il 31.12.2021 e titolare di pensione diretta ordinaria calcolata con il sistema misto con decorrenza dal 01.01.2022, ha ad oggetto un *petitum* complesso costituto da una prima domanda di riliquidazione della pensione e del TFS sulla base dei nuovi dati economici *ex* dPR 57/2022 trasmessi dai Carabinieri all'INPS in data 01.10.2025 e da una seconda

domanda di ricalcolo della quota retributiva B della pensione senza l'applicazione del criterio di riconduzione a 12 mensilità degli oneri accessori che non sono soggetti a tredicesima.

1.1. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Arma dei Carabinieri.

Secondo l'insegnamento costante della Corte suprema, l'accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell'azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell'azione per come prospettato nel ricorso in quanto l'accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr., *ex multis*, Cass. civ., SS.UU., sent. n. 2951/2016).

Nel caso di specie la prima domanda avente ad oggetto la riliquidazione della pensione e del TFS del ricorrente si basa sulla trasmissione da parte dell'Arma dei Carabinieri quale *ex* Amministrazione datoriale dei nuovi dati stipendiali aggiornati del ricorrente a seguito degli aumenti economici approvati dopo il suo collocamento in quiescenza ma relativi al periodo in cui lo stesso era ancora in servizio.

Di conseguenza, anche se la domanda principale risulta indirizzata in via diretta all'INPS, la funzione sostanziale e procedimentale svolta dall'Arma dei Carabinieri, per come prospettata dal ricorrente e confermata dalla stessa Amministrazione datoriale, non consente che quest'ultima resti estranea rispetto agli effetti della decisione.

1.2. Sempre in via pregiudiziale va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice sulla domanda di riliquidazione del

TFS.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti *ex* artt. 13 e 62 R.D. 1214/1934 e art. 1. commi 1 e 2 del c.g.c. riguarda la materia del diritto, della misura e della decorrenza delle pensioni pubbliche e le altre materie ad essa strumentali e funzionali (cfr., Cass. civ. SS.UU., *ex multis*, n. 18076/2009, n. 17927/2013 e n. 26935/2014). Fra quest'ultime sicuramente non è ricompresa quella del trattamento di fine servizio la cui giurisdizione spetta al relativo giudice del rapporto di lavoro (cfr., Cass. civ. SS.UU., *ex multis*: n. 11849/2016, n. 25039/2013 e n. 10455/2008) che nel caso di specie è il giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, co. 4 del D.lgs. 165/2001.

Infatti, il Trattamento di Fine Servizio (TFS) corrisponde a un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., non soggetto quindi alla cognizione di questo Giudice (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. siciliana, sent. 879/2015; Sez. giur. Veneto, sent. n. 231/2015; Sez. giur. Piemonte, sent. 176/2015; Sez. giur. Lombardia, sent. 83/2017; Sez. giur. Lazio, sent. 573/2019).

Alla luce delle suddette considerazioni sulla domanda di riliquidazione del TFS va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice amministrativo in funzione di giudice del rapporto di lavoro del ricorrente.

Con riferimento alla declinatoria di giurisdizione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono fatti salvi, ai sensi

dell'art. 17, co. 2, c.g.c., qualora il processo venga riassunto dalla ricorrente innanzi alla sede territorialmente competente del Giudice amministrativo quale giudice del rapporto di lavoro nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza.

2. Passando al merito, vanno scrutinate separatamente le due domande oggetto del *petitum* per la parte in cui sussiste la cognizione di questo Giudice.

2.1. La prima domanda avente ad oggetto la riliquidazione della pensione riguarda l'applicazione alle basi pensionabili delle diverse quote della pensione mista del ricorrente degli aumenti economici che sono stati approvati con dPR 20 aprile 2022, n. 57 avente ad oggetto il "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»", entrato in vigore il 15/06/2022.

Si tratta, quindi, di aumenti economici, disposti dopo il collocamento in quiescenza del ricorrente avvenuto in data 31.12.2021 e relativi al triennio 2019-2021 quando lo stesso era ancora in servizio.

Dagli atti di causa risulta incontestato che il CNA del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con nota prot. n. 995441JT/5 - PNP del 1° ottobre 2025 ha comunicato alla Direzione provinciale dell'INPS di Agrigento e al ricorrente di avere "reso disponibili, attraverso la Piattaforma "*Nuova Passweb*" (Aggiornamento ultimo miglio), i dati giuridici ed economici utili alla rideterminazione del

trattamento pensionistico … a seguito dell'attribuzione delle nuove competenze stipendiali di cui al D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, spettanti per il grado rivestito al congedo di LUOGOTENENTE".

Ciò posto il ricorrente ha lamentato che tali aumenti non sono mai stati applicati fino ad oggi dall'Istituto previdenziale per la riliquidazione del suo trattamento mentre l'INPS ha prospettato di avere utilizzato tali dati giuridico-economici per riliquidare la pensione del ricorrente con atto n. OMISSIS del 07.06.2023.

Questo Giudice osserva che tale prospettazione dell'INPS è manifestamente errata in quanto quest'ultimo atto di riliquidazione della pensione è stato adottato dall'Istituto previdenziale "per l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% come da circolare INPS n. 199/2021, sulla base della quale saranno corrisposti arretrati ed interessi" come riportato nel campo Note di tale atto (cfr. "riliquidazione pensione" della memoria INPS, pag. 1). Risulta evidente, quindi, che la causa della riliquidazione del trattamento pensionistico avvenuta nel 2023 è del tutto diversa dalla *causa petendi* dell'odierno giudizio, cosa peraltro agevolmente verificabile, come ben messo in evidenza dalla difesa del ricorrente durante l'udienza di discussione, dalla circostanza che i nuovi dati economici sono stati trasmessi dall'*ex* P.A. datoriale nel 2025 mentre l'invocata riliquidazione è del 2023.

Ne consegue che, essendo incontestato, che il ricorrente ha diritto all'applicazione dei suddetti aumenti economici al suo trattamento pensionistico in godimento e che tale applicazione alla data

dell'udienza odierna non è ancora avvenuta, va dichiarato il diritto del sig. A. V. alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione delle nuove competenze stipendiali di cui al dPR 20 aprile 2022 n. 57 per come comunicato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con nota prot. n. 995441JT/5 - PNP del 1° ottobre 2025 e, per l'effetto, l'INPS va condannato alla corresponsione del suddetto trattamento pensionistico riliquidato nonché al pagamento dei ratei arretrati dalla data di decorrenza della pensione oltre oneri accessori come per legge.

2.2. la domanda di ricalcolo della quota B della pensione del ricorrente non può essere accolta per le considerazioni di seguito riportate.

Nella fattispecie la pensione in godimento del ricorrente è stata calcolata con il c.d. sistema misto in quanto la stessa al 31 dicembre 1995 aveva un'anzianità di servizio di 13 anni e 8 mesi per cui tale pensione è composta dalle seguenti tre quote:

1) quota A, determinata con il sistema retributivo applicando sulla retribuzione pensionabile dell'ultimo anno di servizio il coefficiente di rendimento maturato al 31.12.1992;

2) quota B, determinata con il sistema retributivo applicando sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 (o più anni *ex* art. 7 D.lgs. 503/1992) il coefficiente di rendimento differenziale tra quello maturato al 31.12.1995 e quello maturato al 31.12.1992;

3) quota C, determinata con il sistema contributivo per tutto il servizio prestato dal 1° gennaio 1996 fino alla quiescenza.

La base pensionabile sulla quale calcolare la c.d. "quota A" retributiva relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, va determinata secondo la normativa vigente a tale data per cui si considera la retribuzione dell'ultima mensilità mentre la base pensionabile sulla quale calcolare la quota B retributiva, a seguito della riforma introdotta dall'art. 2, co. 9 della L. 335/1995, include tutte le voci accessorie percepite, a titolo retributivo, nel rapporto di lavoro; ne consegue che si tratta di una retribuzione onnicomprensiva di tutte le somme percepite nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro per cui la stessa include anche la tredicesima mensilità (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Lombardia, sent. nn. 47 e 74 del 2021; Sez. giur. Puglia, sent. n. 2/2022).

La pensione degli statali (civili e militari) liquidata con sistema retributivo (totalmente o parzialmente come nel caso di specie) viene corrisposta in 12 rate annualità oltre la tredicesima ai sensi dell'art. 94 del dPR 1092/1973 secondo cui "Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1 dicembre".

Nel sistema retributivo di liquidazione della pensione, quindi, la tredicesima mensilità per i pensionati civili e militari dello Stato è a tutti gli effetti una quota aggiuntiva, erogata oltre la normale pensione e ciò non crea alcun effetto duplicativo da "normalizzare" perché nel sistema retributivo puro di liquidazione della pensione la

tredicesima mensilità retributiva non è inclusa nella base pensionabile che riguarda la retribuzione pensionabile alla cessazione determinata su base di dodici mensilità. Si tratta di un sistema che nel caso di specie risulta essere stato applicato alla liquidazione della quota retributiva A della pensione del ricorrente.

Di contro, nel momento in cui la base pensionabile della quota B della pensione è stata estesa dalla normativa sopra richiamata alla retribuzione onnicomprensiva ivi compresa la tredicesima mensilità si pone la questione di normalizzare la relativa quota di pensione per evitare che il beneficiario percepisca due volte la tredicesima mensilità, una prima volta *pro quota* ripartita su dodici mesi quale effetto della sua inclusione nella base pensionabile e una seconda volta con la tredicesima mensilità vera e propria pagata dall'Istituto previdenziale secondo le modalità previste dall'art. 94 del d.P.R. 1092/1973.

Tale questione si pone anche con riferimento al calcolo della quota C contributiva della pensione mentre essa non si pone nel caso di una pensione statale liquidata con il sistema interamente contributivo dove non applica più l'art. 94 del d.P.R. 1092/1973. Infatti, in quest'ultimo caso il montante contributivo, quale nuova base pensionabile a cui applicare il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica del lavoratore al momento del pensionamento, è comprensivo anche della quota della tredicesima per cui il tredicesimo rateo della pensione non va più liquidato quale quota aggiuntiva ma è compreso nella pensione annua lorda

liquidabile.

L'Istituto previdenziale, nei casi di pensione liquidata con il sistema misto, per risolvere la suddetta questione derivante da una base pensionabile che include le retribuzioni di 13 mensilità e una pensione da liquidare in 12 rate annuali oltre la tredicesima rata quale quota aggiunta, ha applicato un criterio di normalizzazione della quota B della pensione (ma anche di quella C) di moltiplicazione per il coefficiente di 12/13 (quota divisa per 13 e moltiplicata per 12) come risulta riportato nell'atto di liquidazione della pensione del ricorrente laddove è indicato che "Per gli statali la seconda e la terza quota sono riportate in 12 mensilità" (cfr. all. "Pensioni - Gestione Pubblica - Conferimento Pensione" del ricorso, pag. 5).

In concreto, per quanto riguarda la quota B della pensione del ricorrente, oggetto della domanda giudiziale, l'Istituto ha moltiplicato la retribuzione media pensionabile per il coefficiente differenziale al 31.12.1995 e il risultato ottenuto è stato moltiplicato per il coefficiente di 12/13 (diviso per 13 e moltiplicato per 12). Tale normalizzazione della quota B a 12 annualità comporta una riduzione del valore della quota che nel caso concreto, con riferimento alla pensione conferita con atto n. OMISSIS, si è ridotta da un importo non normalizzato di euro 4.316,09 (retribuzione media di euro 50.445,22 x aliquota differenziale di 8,556%) a un importo normalizzato di euro 3.984,09 (importo non normalizzato x 12/13) come indicato nel Quadro II del trattamento provvisorio diretto con una riduzione di euro 332,01.

Il ricorrente si è lamentato di tale sistema di calcolo prospettando

senza fornire alcun elemento concreto che tale metodo normalizzato sia stata applicato dall'INPS solo alle pensioni liquidate dal 01.01.2018 deducendo che tale normalizzazione non sarebbe giustificata per gli oneri accessori che maturano su 12 mensilità e non sono soggette a tredicesima e concludendo sul punto per "l'applicazione di un criterio che scorpori le voci accessorie dalla base di calcolo influenzata dalla tredicesima o che neutralizzi l'effetto riduttivo del coefficiente applicato".

Questo Giudice osserva che la giurisprudenza contabile consolidata ha giudicato corretta, nel caso di pensione liquidata con il sistema misto, la suddetta operazione di normalizzazione attuata dall'INPS per le quote B e C (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Abruzzo, n. 91/2026; Sez. giur. Calabria, n. 482/2019 e n. 7/2021; Sez. giur. Campania n. 199/1996; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 155/2025; Sez. giur. Lombardia, n. 39/2026; Sez. giur. Puglia, n. 9/2025; Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 178/2022, n. 229/2024 e n. 208/2026; Sez. giur. Piemonte, n. 21, 31, 54, 60 e 61 del 2026; Sez. giur. T.A.A.-Bolzano, n. 3/2026; Sez. giur. Toscana, n. 26/2023) ritenendola giustificata dalla necessità di evitare il doppio calcolo della tredicesima, una volta *pro rata* nella quota della pensione non normalizzata e un'altra volta con la liquidazione della tredicesima quale quota aggiunta ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973.

Tale metodo di normalizzazione non può che riguardare tutte le voci che rientrano nella base pensionabile delle quote B e C della pensione anche di quelle accessorie liquidate in 12 mensilità e non soggette a

tredicesima in quanto come è stato affermato da condivisibile giurisprudenza contabile "le leggi di armonizzazione (L. 724/94, L. 335/95) garantiscono che anche le componenti accessorie concorrono alla pensione; al tempo stesso, il principio delle 12 mensilità (art. 94 D.P.R. 1092/73) fa sì che lo scostamento tra calcolo "grezzo" e quota effettiva non sia un errore, bensì l'adeguamento richiesto per pagare la pensione correttamente su base annua di 12 rate. In assenza di una deroga legislativa specifica per gli accessori, dividere l'intera retribuzione media per 13 e moltiplicarla per 12 è l'unico metodo conforme alle norme per calcolare la Quota B (e C, n.d.r.) di pensione del comparto sicurezza" (C. conti, Sez. giur. Abruzzo, n. 91/2026).

Ne consegue che la domanda di ricalcolo della quota B della pensione del ricorrente con esclusione dalla normalizzazione delle voci accessorie deve essere rigettata.

3. Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo sulla domanda di riliquidazione del TFS, va dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con applicazione degli aumenti economici come sopra indicati e va rigettata la domanda di ricalcolo della quota B della sua pensione.

3. Le spese di lite devono essere compensate integralmente fra le parti ai sensi dell'art. 31, co. 3 del c.g.c. stante la definizione di una domanda del giudizio sulla base di una questione pregiudiziale e la soccombenza reciproca per le altre due domande.

Inoltre, con riferimento alla domanda in cui il ricorrente è risultato

vittorioso si osserva che l'Arma dei Carabinieri ha trasmesso i nuovi dati economici con un ritardo di 3 anni e 4 mesi dall'entrata in vigore del dPR 20 aprile 2022, n. 57 alla Direzione provinciale dell'INPS di Agrigento mentre la sede competente dell'INPS nella gestione del trattamento del ricorrente rispetto alla residenza del pensionato appare essere la Direzione provinciale dell'INPS di Caltanissetta (cfr. all. "certif pensione" del ricorso e all. "riliquidazione pensione" della memoria INPS). Allo stesso modo il ricorrente ha inviato la previa domanda amministrativa alla Direzione provinciale dell'INPS di Agrigento e alla Direzione regionale per la Sicilia, entrambe sedi incompetenti per territorio.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di riliquidazione del TFS in favore del giudice amministrativo competente territorialmente quale giudice del rapporto di lavoro;

- accoglie la domanda di riliquidazione della pensione in godimento con applicazione delle nuove competenze stipendiali di cui al dPR 20 aprile 2022 n. 57 per come comunicato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con nota prot. n. 995441JT/5 - PNP del 1° ottobre 2025 e, per l'effetto, condanna l'INPS alla corresponsione del

suddetto trattamento pensionistico riliquidato nonché al pagamento dei ratei arretrati dalla data di decorrenza della pensione, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex* art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- rigetta la domanda di ricalcolo della quota B della pensione;

- compensa integralmente le spese di lite fra le parti;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 novembre 2026.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 5 novembre 2026

Pubblicata il 9 novembre 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)